



**PSR** LOMBARDIA  
2014 2020 L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022*

## MISURA 10

### Pagamenti agro-climatico-ambientali

#### SOTTOMISURA 10.1

#### Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

#### Allegato 1

<b>BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA) DELLA SOTTOMISURA 10.1 NELL'ANNO 2024</b>
---

<b>1 FINALITÀ E OBIETTIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>2 SOGGETTI BENEFICIARI .....</b>	<b>4</b>
<b>3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>4</b>
<b>4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>5 COSA VIENE FINANZIATO .....</b>	<b>4</b>
<b>6 CONDIZIONALITÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI .....</b>	<b>6</b>
<b>8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE .....</b>	<b>7</b>
<b>8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE .....</b>	<b>19</b>
<b>8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE .....</b>	<b>23</b>
<b>8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA .....</b>	<b>31</b>
<b>8.5 OPERAZIONE 10.1.06 "MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCAE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02" .....</b>	<b>40</b>
<b>8.6 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE" .....</b>	<b>43</b>

<b>8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI.....</b>	<b>47</b>
<b>8.8 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI ....</b>	<b>51</b>
<b>8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO .....</b>	<b>55</b>
<b>8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO .....</b>	<b>60</b>
<b>8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO .....</b>	<b>63</b>
<b>9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA .....</b>	<b>67</b>
<b>10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>70</b>
<b>10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>70</b>
<b>11. ISTRUTTORIA.....</b>	<b>77</b>
<b>11.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>77</b>
<b>12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>78</b>
<b>13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE .....</b>	<b>78</b>
<b>14. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>78</b>
<b>14.1 CONTROLLI .....</b>	<b>78</b>
<b>14.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI.....</b>	<b>79</b>
<b>14.3 ESITO DEI CONTROLLI .....</b>	<b>79</b>
<b>15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA .....</b>	<b>80</b>
<b>16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....</b>	<b>80</b>
<b>16.1 INDICATORI .....</b>	<b>80</b>
<b>16.2 CUSTOMER SATISFACTION .....</b>	<b>80</b>
<b>17. RICORSI .....</b>	<b>81</b>
<b>18. SANZIONI .....</b>	<b>81</b>
<b>19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....</b>	<b>81</b>
<b>20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA) .....</b>	<b>81</b>
<b>21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI .....</b>	<b>82</b>
<b>22. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>83</b>
<b>23. GLOSSARIO.....</b>	<b>85</b>

Queste disposizioni descrivono le operazioni della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel **2024**. La durata complessiva degli impegni delle singole operazioni è riportata nella tabella sottostante.

**È possibile presentare unicamente la domanda di pagamento (conferma).**

OPERAZIONE	Durata impegni avviati nel 2022	Durata impegni avviati prima del 2022
10.1.01	3 anni	-
10.1.02	NESSUNA – OPERAZIONE NON ATTIVATA	6 anni
10.1.03	3 anni	6 anni
10.1.04	3 anni	6 anni
10.1.06	3 anni	3 anni
10.1.07	3 anni	7 anni
10.1.08	3 anni	6 anni
10.1.09	3 anni	6 anni
10.1.10	3 anni	6 anni
10.1.11	3 anni	6 anni
10.1.12	3 anni	6 anni

## 1 Finalità e obiettivi

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse. Infatti, promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché l'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli
- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento a esso.

La misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

## 2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per tutte le operazioni gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Inoltre, per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono presentare domanda anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità vincolanti previste per i beneficiari.

## 3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno **2024** è pari a **€ 27.000.000**, a valere sul bilancio dell'OPR, e il pagamento dei premi è subordinato all'approvazione della modifica del PSR 2014-2022, notificata il 25/3/24 alla Commissione europea.

## 4 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

I premi annuali, a eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

## 5 Cosa viene finanziato

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo a una o più delle operazioni previste.

Tali impegni sono più stringenti rispetto ai seguenti obblighi, indicati nell'allegato A:

- a) **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO).**
- b) Pertinenti criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- c) Pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) si considerano impegni di Misura.

**Il rispetto di tutti gli impegni di misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di misura.**

**La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.**

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

## 6 Condizionalità

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, si dispone che:

a) ai beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB) si applicano sia i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, sia le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati sia dai controlli della condizionalità rafforzata, sia da quelli della condizionalità ai sensi del Reg (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Tuttavia, i beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'elenco dei CGO e delle BCAA sia della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, sia della condizionalità rafforzata ai sensi del Reg (UE) 2021/2115 è riportato nell'allegato A.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

**In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.**

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

### 6.1 COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

**Sulla superficie oggetto di impegno per la sottomisura 10.1 non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).**

## **8 Descrizione delle operazioni e degli impegni**

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

### 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- |         |  |
|---------|--|
| 10.1.01 | Produzioni agricole integrate  |
| 10.1.02 | Avvicendamento con leguminose foraggere  |
| 10.1.03 | Conservazione della biodiversità nelle risaie  |
| 10.1.04 | Agricoltura conservativa   |
| 10.1.06 | Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02                      |
| 10.1.07 | Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione |
| 10.1.08 | Salvaguardia di canneti, cariceti, moliniati   |
| 10.1.09 | Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali   |
| 10.1.10 | Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento   |
| 10.1.11 | Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono   |
| 10.1.12 | Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono   |

## **8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE**

### **8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

Con questo intervento s'intende incentivare l'adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari regionali di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.

Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la localizzazione delle colture.

Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'operazione contribuisce all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto favorisce, da un lato, l'avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall'altro, una minore emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione dei terreni agricoli.

### **8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è pari a **3 anni** (domande di pagamento con impegni iniziati nel 2022).

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

#### Riepilogo impegni principali:

- A. Rispettare i vigenti disciplinari regionali di produzione integrata per le singole colture ammesse a premio, che si configurano come difesa integrata volontaria
- B. Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle regioni
- C. Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all'albo regionale
- D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione)
- E. Per gli impianti arborei, mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila secondo le modalità indicate nei disciplinari regionali di produzione integrata - parte speciale, per le singole colture ammesse a premio
- F. Non utilizzare fanghi di depurazione né gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.

#### Riepilogo impegni accessori (solo per la coltura del riso):

- G. Sommersione della risaia nel periodo invernale
- H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).

#### **8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali.**

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate", sono i seguenti:

**A. Rispettare i vigenti disciplinari di produzione integrata**, che si configurano come difesa integrata volontaria (cfr. punto A.7.3 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN approvato con Decreto del MIPAAF 22/01/2014).

I disciplinari regionali di produzione integrata comprendono:

1) **Norme tecniche agronomiche**, articolate in:

- Parte generale relativa a “Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata” che comprendono norme per la gestione delle successioni colturali, delle fertilizzazioni e dell'irrigazione.
- Parte speciale contenente le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura che comprendono indicazioni relative alla fertilizzazione.

2) **Norme tecniche, difesa e diserbo**, per le misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. UE n. 1308/2013).

I disciplinari regionali, soggetti ad aggiornamenti annuali, sono conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora MASAF) e sono resi disponibili sul sito internet del servizio fitosanitario di Regione Lombardia (<https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it>).

In caso di colture per le quali non sono previste le schede colturali nei disciplinari regionali, occorre fare riferimento, per le specifiche schede di concimazione, ai disciplinari di produzione integrata approvati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la **fertilizzazione** (piano di fertilizzazione, dose standard, analisi del terreno, modalità di campionamento del terreno etc.) occorre fare riferimento a quanto previsto nel relativo capitolo delle norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché per le specifiche colture alla parte speciale.

A tal fine gli esiti delle analisi del terreno devono essere disponibili in tempo utile per la predisposizione di tale piano.

Le analisi del terreno sono sempre obbligatorie e hanno validità di 5 anni.

In caso di superfici richieste a premio non presenti nella domanda di sostegno (iniziale) si precisa che occorre sia implementare il numero delle analisi dei terreni, a integrazione del campionamento eseguito in occasione dell'avvio degli impegni, sia aggiornare il piano di fertilizzazione aziendale.

Il piano di fertilizzazione deve essere predisposto e firmato dal consulente che presta assistenza all'azienda.

Non è consentito l'utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di fertilizzazione, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

Per quanto concerne il rispetto delle regole di **avvicendamento** previste dal disciplinare di produzione integrata, **il primo anno del triennio di avvicendamento coincide con l'anno di adesione all'operazione.**

Per quanto attiene **l'irrigazione** occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al relativo capitolo delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1.

**B. Effettuare i trattamenti fitosanitari con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di**

**“regolazione o taratura”** da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni, secondo quanto definito dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN<sup>1</sup>), approvato con il D.M. 22/1/2014.

I controlli richiesti e le strumentazioni necessarie sono specificati al punto A.3.7 del PAN non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche della distribuzione spaziale della miscela e del calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Le verifiche per il rilascio della certificazione di regolazione o taratura devono essere effettuate esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalle Regioni.

**Il documento deve essere conservato in azienda.**

Qualora si faccia ricorso a terzi per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari, il beneficiario deve acquisire:

- copia della certificazione di “regolazione o taratura” in corso di validità dell’attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista
- fattura della prestazione professionale riportante l’indicazione dell’attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.

- C.** Avvalersi **dell’assistenza di un consulente abilitato** ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE e iscritto all’albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell’avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di fertilizzazione, ricettazione, ecc.).

Qualora il titolare dell’azienda beneficiaria dell’operazione sia in possesso dei requisiti citati, può svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Il consulente dovrà rilasciare all’azienda un report trimestrale riportante la descrizione dell’attività svolta con l’indicazione delle date di visita.

I beneficiari dell’operazione facenti parte di una Organizzazione Produttori Ortofrutticoli (OP) nel cui Piano Operativo sia finanziato il servizio di consulenza alle imprese associate, percepiranno un premio ridotto dell’importo relativo all’impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo 8.1.3 “Entità del premio annuale”.

- D.** **Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione)**, di cui al punto precedente.

La ricettazione ha lo scopo di condividere le scelte di difesa e diserbo tra consulente e beneficiario.

L’obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) il beneficiario e il proprio consulente definiscono e condividono di volta in volta le scelte di difesa e diserbo. In tal caso ogni singola decisione deve essere resa per iscritto da parte del consulente e riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestante, tempi di intervento, i principi attivi da utilizzare, le dosi di intervento e il numero complessivo dei trattamenti da effettuare.
- b) è possibile predisporre un piano di difesa/diserbo preventivo a inizio campagna, da adeguare in caso in cui si ritenga necessario modificare la strategia di difesa e diserbo. La variazione del piano dovrà essere datata e firmata dal consulente.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 150/2012, l’intervallo tra i controlli non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Il piano dovrà riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestanti chiave peculiari per l'azienda e del comprensorio in cui l'azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

Nell'ambito del piano possono essere individuati per ogni intervento due scelte alternative di principi attivi utilizzabili per i trattamenti. Tali alternative devono rispettare la strategia individuata nel Piano.

I singoli documenti relativi alle scelte di difesa (di cui al punto a) o il piano di difesa (di cui al punto b) devono essere controfirmati e timbrati dal consulente.

Le alternative di cui alle lettere a) e b) non sono sostituibili dalla semplice sottoscrizione del disciplinare di produzione integrata.

La documentazione indicata ai punti a) e b) dovrà trovare coerenza con gli acquisti di prodotti fitosanitari effettuati dall'azienda e i trattamenti eseguiti che devono essere registrati sul sistema informativo presente in Sis.Co., o su altri sistemi informatici di registrazione dei trattamenti o su registri cartacei.

Le indicazioni minime che dovranno essere contenute nei registri sono le seguenti: data del trattamento, avversità, coltura, entità superficie trattata, nome del campo o riferimenti catastali o Unità di Paesaggio Aziendale (UPA)<sup>2</sup>, nome del prodotto e principio attivo, quantità utilizzata (kg o l), fase fenologica della coltura, data della semina, data del trapianto, data dell'inizio fioritura, data del raccolto, nome e firma di chi effettua il trattamento, note.

- E. Mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila negli impianti arborei** (frutteti, vigneti e oliveti) secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata vigenti – parte speciale per l'intera durata dell'impegno.

Al di fuori del periodo autunno-vernino sono consentite esclusivamente erpicature a una profondità massima di 10 cm o le scarificature.

È sempre vietato il sovescio.

- F. NON utilizzare fanghi di depurazione né gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.**

### 8.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- G.** Sommersione della risaia nel periodo invernale
- H.** Realizzazione di una cover-crop autunno-vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **solo se attivati già al primo anno** di impegno, salvo deroghe specifiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2022.

### **G. Sommersione della risaia nel periodo invernale**

---

<sup>2</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle catastali che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previ specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi
3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**
6. tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>3</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il/i Consorzio/i di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico in Sis.Co..

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua invernale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

#### **H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio.) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).**

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo, nonché l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. realizzando sulle particelle, almeno per **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno
2. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione, nel caso del riso, a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)
3. non utilizzando prodotti fitosanitari

---

<sup>3</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

4. in risaia, mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, ovvero quando si avviano le usuali operazioni di preparazione delle camere, quando si provvederà a interrarela (sovescio)
5. nel caso dei seminativi, seminare la cover crop entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura, quando si provvederà a interrarela (sovescio).
6. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>4</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

### 8.1.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.01, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027. L'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è combinabile con:

- operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- intervento SRA19 – azione 3
- intervento SRA22 – Azione 1

### 8.1.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.01 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA19 – azione 3
- intervento SRA22 – Azione 1

### 8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini di questa operazione le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, arboree (vite, fruttiferi e olivo), riso, seminativi e colture foraggere.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

---

<sup>4</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio G sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio H cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
<b>Orticole</b>	485			<b>485</b>
<b>Arboree</b> (vite, fruttiferi e olivo)	600			<b>600</b>
<b>Riso</b>	185			<b>185</b>
<b>Riso con sommersione</b>	185	190		<b>375</b>
<b>Riso con cover</b>	185		180	<b>365</b>
<b>Seminativi</b>	110			<b>110</b>
<b>Seminativi con cover</b>	110		180	<b>290</b>
<b>Colture foraggere</b>	85			<b>85</b>

Per i beneficiari soci di una Organizzazione Produttori ortofrutta il premio relativo alle colture orticole e a quelle arboree per le quali il ruolo di consulente già viene svolto dal tecnico incaricato della OP stessa, viene ridotto della quota corrispondente al costo del consulente. La riduzione del premio si applica alle sole colture per le quali la OP è riconosciuta e che sono conferite dall'azienda all'OP stessa.

In tal caso l'importo del premio annuo si riduce a € 410/ha per le colture orticole e € 425/ha per le colture arboree, come specificato nella tabella seguente.

Gruppo Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Riduzione costo consulente (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
<b>Colture orticole</b>	485	75	<b>410</b>
<b>Colture arboree</b>	600	175	<b>425</b>

#### 8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni per le superfici vitate
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

##### 8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per l'operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole

- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

I soggetti riconosciuti come produttori biologici ai sensi della normativa vigente nell'elenco nazionale degli operatori biologici **non possono** aderire all'operazione.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio G "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

#### **Imprese agricole aderenti a Organizzazioni Produttori ortofrutticole**

Possono assolvere agli impegni dell'operazione le imprese agricole:

- socie di un'Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione Integrata nei propri Programmi Operativi Annuali (PO)
- iscritte a una OP, che, per le colture sotto impegno con l'operazione 10.1.01, non abbia attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi
- socie di OP con sede fuori regione, nel rispetto delle regole previste per l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022 della Lombardia

### **8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

#### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

#### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Sono ammissibili a premio le superfici investite con le seguenti colture: riso, orticole, vite e altre colture arboree (fruttiferi), seminativi, colture foraggere.

È possibile chiedere a premio seminativi e/o colture foraggere solo se l'azienda chiede a premio anche superfici investite con riso e/o colture orticole e/o vite e altre colture arboree, che rappresentino complessivamente almeno il 10% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

**È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti a uno stesso gruppo coltura, per tutta la durata dell'impegno.**

Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali si verifichi una delle condizioni descritte sotto, devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

Condizioni per l'utilizzo della sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno (gruppi: Altri Utilizzi Orticole/ Altri Utilizzi Arboree/Altri Utilizzi Riso/ Altri Utilizzi Seminativi; Altri Utilizzi Foraggere):

1. particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre)
2. parcella richiesta a premio nell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono"

3. particelle che non possono essere richieste a premio in ragione del divieto di ampliamento delle superfici
4. superficie utilizzata per rispettare **l'obbligo A della BCAA8** della condizionalità rafforzata.

NB – alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

I beneficiari che aderiscono alla produzione integrata nell'ambito dei Programmi operativi (PO) delle Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP) devono, ai fini della demarcazione con l'OCM, escludere dalla SAU aziendale richiesta a premio per questa operazione gli appezzamenti interessati dalle colture oggetto di sostegno nei suddetti PO che dovranno essere selezionati dal richiedente nella apposita sezione della domanda denominata "AU – Altri Utilizzi" (Altri Utilizzi orticole, Altri Utilizzi arboree).

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento potrà interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale), in funzione delle successioni colturali dettate dal rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La **superficie minima** oggetto di impegno nell'operazione è pari a:

- colture orticole: 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna
- colture arboree (vite, fruttiferi e olivo): 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna
- riso, seminativi e colture foraggere: 1 ettaro su tutto il territorio regionale.

Le aziende con superfici a premio ricadenti parzialmente in pianura e parzialmente in collina/montagna, devono soddisfare almeno una delle condizioni di ammissibilità relativamente alla superficie minima di adesione sopra indicata.

Nel caso di due o più gruppi colturali richiesti a premio, ogni gruppo deve soddisfare i requisiti di superficie minima come al punto precedente.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:

<http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

La superficie accertata, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

### Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **colture orticole** a esclusione di:
  - o orti familiari<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nella domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

- superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno) in cui si effettuano colture fuori terra
- **colture arboree (vite, fruttiferi e olivo):** tali colture sono ammesse a premio anche nei primi anni di impianto non produttivi. Non sono ammessi a premio frutteti familiari<sup>6</sup>
- **riso**
- **seminativi**
- **colture foraggere a esclusione del prato permanente.**

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)).

#### 8.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate

Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo<sup>7</sup> istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale<sup>8</sup> all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co. relativo al produttore.

I vigneti impiantati nella primavera 2024 che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Colture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.

I vigneti che, a conclusione del loro ciclo produttivo (raccolta 2024), dovessero essere estirpati sono considerati validi ai fini del pagamento dell'annualità 2024.

#### 8.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati anche su una superficie inferiore a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro, quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale" e "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

<sup>6</sup> Nella domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

<sup>7</sup> la determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dall' art 42 del reg. (UE) n. 2022/126.

<sup>8</sup> Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione, in ottemperanza l'articolo 8 della legge 238 del 12/12/2016.

Per quanto riguarda l'impegno G "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

Per quanto riguarda l'impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)" è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio. Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

## 8.1.5 DOCUMENTAZIONE

### 8.1.5.1 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>9</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Per l'impegno A "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata":

- Piano di fertilizzazione

Per l'impegno B "Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di regolazione o taratura":

- Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari **in corso di validità**
- In caso di ricorso a contoterzisti:
  - o copia della certificazione di regolazione o taratura in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista
  - o fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato

Per l'impegno C "Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ed iscritto nell'albo regionale":

- **lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno**
- report trimestrale sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta) anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria.

Per l'impegno D "Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricetta":

- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda; anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria.

In caso di adesione ai seguenti impegni accessori:

Per l'impegno G "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>10</sup>, tipo di

---

<sup>9</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

<sup>10</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Per l'impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose":

- fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura uniforme della superficie sotto impegno
- etichette della semente utilizzata per la cover crop
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>11</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda: fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto. Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.

L'utilizzo dell'applicativo di cui al punto b) prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo stesso

- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi solo i dati desunti dagli applicativi stessi.

---

<sup>11</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

## **8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE**

### **8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio - lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superficie a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione anti-erosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

### **8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è **di 6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

#### **8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

- A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua a essere considerata "foraggera di nuova realizzazione" in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d'impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessati dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

È possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto, al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

- B.** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall'anno di impianto. È ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale
- C.** Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione
- D.** Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>12</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

### **8.2.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.02, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" è combinabile solo con l'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

### **8.2.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.02 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA08
- intervento SRA10

### **8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha**.

### **8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

#### **8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente**

---

<sup>12</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

#### **8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024.  
La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
2. **non possono cambiare nel periodo di impegno**

NB: Le superfici utilizzate per rispettare l'**obbligo A della BCAA8** della condizionalità rafforzata non potranno essere pagate.

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari a **1 ettaro**.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

##### **Colture ammesse a premio**

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

#### **8.2.5 DOCUMENTAZIONE**

##### **8.2.5.1 Documentazione da conservare in azienda**

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome

campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>13</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

---

<sup>13</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

## **8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE**

### **8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo) può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

### **8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati nel 2022.
- **6 anni** per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

#### Riepilogo degli impegni principali:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno

#### Riepilogo degli impegni accessori:

- C. Gestione delle stoppie
- D. Sommersione della risaia nel periodo invernale
- E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

#### **8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.

- **Posizionamento del fossetto:** all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo a un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto a una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline e i canali adacquatori.
- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto:** deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di preraccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

**B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno**, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, e ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.

Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente a una strada podereale o interpodereale in luogo dell'argine, la relativa banchina o bordo può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra.

#### **Indicazioni operative**

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera e il fossetto.

**Solchetti secondari o scoline:** per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera e alla natura del terreno.

#### **8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori**

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

C – Gestione delle stoppie

D – Sommersione della risaia nel periodo invernale

E – Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **solo se attivati già al primo anno** di impegno, salvo deroghe specifiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2022.

### **C. Gestione delle stoppie**

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché le stoppie costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno**
- **Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>14</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

### **Indicazioni operative**

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata, in alternativa, con i seguenti metodi:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
- b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce un habitat di altezza ottimale.

### **D. Sommersione della risaia nel periodo invernale**

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. effettuando la sommersione per almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno
- B. mantenendo l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica e solo a seguito di specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi
- C. dotando le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina
- D. ripristinando gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati
- E. mantenendo il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**

---

<sup>14</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- F. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

#### **E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).**

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento a una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. realizzando **sulle stesse particelle, per almeno due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno
- B. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)
- C. non utilizzando prodotti fitosanitari
- D. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà a interrarela (sovescio obbligatorio)
- E. tenendo e aggiornando il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, l'indicazione della cover.

#### **8.3.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.03, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile con:

- operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"; oltre agli impegni principali si può collegare un solo impegno accessorio
- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro
- operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022
- Misura 11 "Agricoltura biologica" + Misura 10 op. 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- Intervento SRA19 azione 1
- Intervento SRA03-Azione 3.2
- Intervento SRA22-Azione 1
- Intervento SRA29

#### 8.3.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA19
- intervento SRA22 – azione 1
- intervento SRA29

#### 8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C - gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D - sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E - cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				<b>125</b>
Riso	125	40			<b>165</b>
Riso	125		190		<b>315</b>
Riso	125			180	<b>305</b>

### 8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

#### **8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e chi acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

#### **8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di pianura.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:

<http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore a 1 ettaro**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

### Condizioni relative alle colture

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

#### **8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori**

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro, quindi, non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

A partire dal 2022 gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)":

- la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la stessa
- è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio
- non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

### 8.3.5 DOCUMENTAZIONE

#### **8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

#### **8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>15</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

<sup>15</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

In caso di adesione all'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

## **8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA**

### **8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO<sub>2</sub>, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali a opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli)
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

### **8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati nel 2022.
- **6 anni** per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati negli anni precedenti al 2022.

L'operazione si articola in due interventi:

#### **Intervento 1 - introduzione di tecniche di semina diretta su sodo**

##### **a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale**

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

##### **b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).**

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

### **Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.**

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

**Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.**

#### Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

#### Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

#### Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

- E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

### **8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali**

#### **Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:**

**a) da agricoltura convenzionale**

**b) da tecniche di minima lavorazione**

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.**

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

**B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.**

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. In merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro dieci giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

**C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.**

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

**D. Non utilizzare fanghi di depurazione.**

**Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.**

**A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm** (minima lavorazione). Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello "**strip till**", con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

**B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno**

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso

di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

**C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali** praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

**D. Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione.

**Per le colture estive a file**, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincazzatura dell'interfila purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

**Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:**

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
- b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari)
- c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera
- d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincazzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

#### **8.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori**

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.

L'impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti. Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **solo se attivati già al primo anno** di impegno, salvo deroghe specifiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2022.

#### **E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.**

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno per **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di dissecanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. È vietato raccogliere e asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici
- tenere e aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>16</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

#### **8.4.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.04, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile con

- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie
- Operazione 10.1.10 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Intervento SRA19

---

<sup>16</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- Intervento SRA22-Azione 2.1

#### 8.4.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.04 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA19
- intervento SRA22

#### 8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		240
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	420
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		55
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	235
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		185
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	365

#### 8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

##### 8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole

- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

#### **8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore a **1 ha**.

La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022.

Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo e alla minima lavorazione.

##### **Non sono ammissibili a premio le superfici che:**

- hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione
- hanno già beneficiato dei premi dell'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte a impegno **dovranno restare le stesse nel corso del periodo di impegno**. *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie condotta, a eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

### **Colture ammesse a premio**

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammessi a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei prati monofiti e polifiti da vicenda, inclusi i medicai, è di 3 anni a decorrere dall'anno di impianto.

Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.

**Per le domande di pagamento con impegni iniziati nel 2022 i prati monofiti e polifiti da vicenda con durata maggiore di un anno non sono ammessi a premio.**

#### **8.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori**

L'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina":

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali
- può essere adottato anche su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali

Si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portarlo a termine e sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

A partire dal 2022 l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" può essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e deve essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per l'impegno accessorio la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora sia richiesta all'ultimo anno di impegno la realizzazione di una cover crop autunno vernina, la conduzione della superficie deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

### **8.4.5 DOCUMENTAZIONE**

#### **8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

#### **6.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>17</sup>, tipo di operazione

<sup>17</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione

- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate
- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **etichette** della **semente** utilizzata per la cover crop
- **fatture** di acquisto della **semente** utilizzata per la cover.

## **8.5 OPERAZIONE 10.1.06 “MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02”**

### **8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato al mantenimento delle strutture vegetali lineari (siepi e filari) e delle fasce tampone boscate (FTB) realizzate con il sostegno delle operazioni 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità” e 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche” del PSR 2014-2022, al fine di contrastare la semplificazione del paesaggio rurale e degli agroecosistemi, legata allo sviluppo dell'agricoltura intensiva, soprattutto nelle aree di pianura.

La manutenzione attiva di tali strutture, sostenuta con questa operazione, contribuisce a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, poiché incrementa la complessità specifica ed ecosistemica delle superfici agricole, favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche e, quindi, la biodiversità animale e vegetale.

### **8.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di **3 anni**. Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

#### **8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell'operazione 10.1.06 “Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02”, sono i seguenti:

- eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature
- non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
- non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
- non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
- per siepi e filari non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno.

**Si ricorda che per gli interventi realizzati con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il periodo di impegno “ex post”, previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per siepi, filari e fasce tampone boscate la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).**

#### **8.5.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.06, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L'operazione 10.1.06 “Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02” non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

#### **8.5.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.06 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

### **8.5.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **8.5.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.06 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

#### **8.5.4.1 Condizioni relative al richiedente**

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

#### **8.5.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02.

##### **Condizioni relative alle superfici**

La superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.06 deve essere:

- 1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa alle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
  - 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02.
- La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento:

- non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno
- deve corrispondere alla superficie collaudata con le operazioni 4.4.01 (siepi e filari) o 4.4.02 (fasce tampone boscate).

##### **Colture ammesse a premio**

L'elenco dei codici cultura ammessi per l'operazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

### **8.5.5 DOCUMENTAZIONE**

#### **8.5.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione –

percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis” (Allegato G), in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell’Ente. La firma dovrà essere digitale, elettronica qualificata o elettronica avanzata.

#### **8.5.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Per l’intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, tipo di struttura (siepe, filare, FTB), superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>18</sup>, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione culturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

---

<sup>18</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

## **8.6 OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L’OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE”**

### **8.6.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L’intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell’agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni.

Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell’operazione 4.4.02 del PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l’approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l’interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l’avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.

È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse
- zone umide ad acque profonde
- zone umide a lanche nel bosco

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2022

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

### **8.6.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2021
- **7 anni** per le domande con impegni attivati negli anni precedenti al 2021.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all’anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il 1° anno d’impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l’operazione 10.1.07.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02 il 1° anno d’impegno decorre dall’anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell’intervento.

#### **8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell’operazione 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione”, sono i seguenti:

- A. Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva** per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.

**B. Mantenere la vegetazione arborea e arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.**

**C. Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno**

In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 si precisa che la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta entro la stessa classe di densità collaudata con i costi standard.

**Si ricorda che per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02, il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).**

#### **8.6.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.07, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

#### **8.6.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.07 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

#### **8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### **8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

##### **8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente**

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

##### **8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

**Ambito territoriale**

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure: operazione 4.4.02 – aree umide, azione F del Reg. CEE 2078/92, Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006.

### Condizioni relative alle superfici

#### a) Aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02

Per le aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.07 deve essere:

- 1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa all'operazione 4.4.02
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 4.4.02.

#### b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)

Per le aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006) le condizioni di ammissibilità sono quelle riportate nella seguente tabella.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni (azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI A PREMIO	Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018.
	Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F – possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area a essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE INTERVENTO	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di pagamento, presentata nell'anno 2018.
AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio a ottobre).  Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva e arborea deve coprire tra il 20% e il 30 % della superficie

#### c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l'operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07
- la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07.

### Culture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

### 8.6.5 DOCUMENTAZIONE

### **8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare il modulo di autocertificazione – “percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis (Allegato G), in formato PDF a firma del legale rappresentante dell’Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

### **8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Per l’intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>19</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

---

<sup>19</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

## **8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI**

### **8.7.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del moliniето vede la presenza di *Carex Elata* all. e *Molinia caerulea* (L.) Moench, ma anche di *Genziana pneumonanthe* L., *Hypericum tetrapterum* Fries, *Allium angulosus* L., *Parnassia palustris* L., *Selinum carvifolia* L.

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive e arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interrimento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende piede il cariceto, per poi passare a una popolazione arborea di salici e ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila e una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

### **8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande con impegni attivati negli anni precedenti al 2022

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

#### **8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e moliniети", sono i seguenti:

- A. Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e moliniето, e asportare la vegetazione

**B. Assicurare la sommersione** delle superfici a canneto, cariceto e moliniato in particolari periodi dell'anno.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e moliniati, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

**Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate a impegno.**

**C. Tenere e aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>20</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

#### **8.7.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.08, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L'operazione 10.1.08 ""Salvaguardia di canneti, cariceti e moliniati"" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

#### **8.7.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.08 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

#### **8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### **8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

---

<sup>20</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

#### **8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

#### **8.7.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.**

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

##### **Colture ammesse a premio**

L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

#### **8.7.5 DOCUMENTAZIONE**

##### **8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – "percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis (Allegato G), in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

### **8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000
- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>21</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento
- **Foto georeferenziate dello sfalcio annuale effettuato** sulle superfici a canneto, cariceto e molinieto e della vegetazione asportata.

---

<sup>21</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

## **8.8 OPERAZIONE 10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI**

### **8.8.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210 (Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo), ritenuto "prioritario" in presenza di orchidee e di altri ambienti riconducibili all'habitat stesso.

Oltre all'elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane (collina, alta pianura) di alcune province del territorio lombardo (Mantova, Bergamo, Brescia), è importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre rappresentativo della biodiversità di paesaggi che contraddistinguono gli ecosistemi collinari e pedemontani, riconoscibili proprio dall'alternanza di coltivi e vigneti spazati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le colture, da lembi di bosco e praterie naturali sui versanti più xerici.

L'habitat comprende coperture erbacee secche; si tratta di praterie con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con neofite e piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione dell'uso pastorale da molto tempo. La componente floristica è molto ricca, accoglie o potenzialmente è accogliente per diverse specie di orchidee quali *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis atropurpurea* e altre. Inoltre, sono generalmente presenti anche le seguenti specie, citate nell'elenco della flora autoctona protetta della Regione Lombardia (l.r. 31/3/2008 n. 10 e DGR 7736/2008): *Carex liparocarpos*, *Pulsatilla montana*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus sylvestris*, *Gladiolus italicus* e *Muscari botryoides*.

Se non si interviene con una gestione attiva, l'habitat, a elevato valore ecologico, evolve verso il rovetto, l'arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), con conseguente perdita definitiva di questo elemento del paesaggio e di vere e proprie rarità botaniche e spazi di interesse faunistico. Non si tratta, infatti di un habitat che ha raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma di un habitat in una fase transitoria che tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive e arboree. In assenza di gestione, quindi, queste coperture evolvono verso la colonizzazione, fino a diventare bosco; le modalità e le tempistiche di questa successione dipendono da numerose variabili ambientali e possono essere controllate da una gestione di tipo conservativo.

I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche di gestione (sfalcio e pascolo), sono costituiti generalmente da formazioni rade e stentate, che non si prestano nemmeno all'utilizzo per legna da ardere.

L'operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat altrimenti a rischio di scomparsa. La gestione di tali habitat non ha finalità di carattere produttivo.

### **8.8.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande con impegni attivati negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

### **8.8.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono i seguenti:

- A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni**
- B. effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre**, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, **con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci**. Tali residui, come specificato nella descrizione generale dell'operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista produttivo ed economico, a causa della particolare composizione floristica. In alternativa allo sfalcio, con le stesse tempistiche, può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, dato il valore pabulare molto ridotto per la scarsa produttività e per la media o bassa qualità foraggera delle principali specie costituenti l'habitat
- C. effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive e arboree estranee** all'habitat con conseguente sgombero della biomassa
- D. tenere e aggiornare il Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>22</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

### **8.8.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.09, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

### **8.8.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.09 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

### **8.8.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **205€/ha**.

Per gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **8.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.09 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente

---

<sup>22</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

#### **8.8.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.09:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

#### **8.8.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro
2. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
3. Ricadere nella cartografia dell'habitat di interesse comunitario H 6210 "Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo".

Qualora l'habitat considerato fosse ricompreso all'interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta, l'operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall'operazione stessa non sono considerati dai Piani di Gestione come impegni cogenti.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**, anche costituita da particelle non accorpate.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

##### **Colture ammesse a premio**

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di formazioni erbose classificate come Habitat H6210, specificata al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

## 8.8.5 DOCUMENTAZIONE

### 8.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis (Allegato G), in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell’Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

### 8.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l’intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA23, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) riportante l’ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli impegni A, B e C per l’anno di riferimento
- **Foto georeferenziate dello sfalcio annuale effettuato** e della vegetazione asportata.

---

<sup>23</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

## **8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

### **8.9.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti e la fertirrigazione può contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

### **8.9.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è pari a:

- **6 anni** per le domande con impegni attivati prima del 2022
- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2022

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

#### Riepilogo impegni principali:

A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento che ne migliori le caratteristiche chimico fisiche di distribuzione attraverso processi anche combinati di separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica, tramite:

- l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta; tali macchine devono essere dotate di GPS al fine di tracciare, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione, le superfici oggetto di distribuzione;
- e/o l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi per la fertirrigazione che permettono l'assorbimento senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca; tale utilizzo deve essere comprovato da apposite registrazioni verificabili.

La distribuzione delle suddette matrici zootecniche in presemina va effettuata sempre con l'iniezione diretta.

Per iniezione diretta si intende l'incorporazione immediata delle matrici zootecniche.

B. non utilizzare fanghi di depurazione

C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti.

#### **8.9.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

- A. La distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento (separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica) in presemina deve essere attuata sempre con **l'iniezione diretta**, mentre in copertura è possibile scegliere tra **iniezione diretta** e **fertirrigazione**, con le modalità indicate sotto.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina, che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

**Iniezione diretta (sempre in presemina e in copertura alternativa alla fertirrigazione):**

Ai fini dell'operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso
- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni e i vincoli descritti per l'adesione all'operazione stessa.

**Le superfici oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione** prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste da questa operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2022".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

**Fertirrigazione (solo in copertura):**

Ai fini dell'operazione, solo in copertura, è consentita la distribuzione degli effluenti con la tecnica della fertirrigazione a bassa pressione mediante manichette gocciolanti fisse o mobili o impianti semoventi, purché dotati di ugelli a bassa pressione.

**B. Non utilizzare fanghi** di depurazione.

**C. Predisporre**, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti**.

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione (sia iniezione diretta, sia fertirrigazione) dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti previsto dalla normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni previste nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti:

- Per le operazioni di **iniezione diretta** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento e il numero di viaggi effettuati.
- Per le operazioni di **fertirrigazione** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati:

- La localizzazione dell'impianto utilizzato (impianto semovente o ala gocciolante) e i relativi impianti accessori (pompe, vasche, filtri, sacconi ecc.).
- L'estensione delle superfici interessate con indicazione delle relative colture.
- La composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

### **8.9.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.10, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile con

- operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate
- operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa
- operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive)
- operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa
- Misura 11 "Agricoltura biologica"
- intervento SRA03 del PSP 2023-2027
- intervento SRA29 del PSP 2023-2027

### **8.9.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse**

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA01 (solo GC arboree)
- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA29

### **8.9.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

È concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

### **8.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

#### **8.9.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.10 le **imprese agricole zootecniche**, nonché quelle **non zootecniche che utilizzano gli effluenti di allevamento** costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

#### **8.9.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

##### **Ambito territoriale**

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale di pianura e collina ISTAT.

##### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le superfici sotto impegno devono rappresentare almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio, ricadente in zone di pianura e collina ISTAT.

Le **aziende non zootecniche** che utilizzano effluenti di allevamento possono richiedere a premio esclusivamente le superfici ubicate in comuni limitrofi a quello in cui si trova la vasca di stoccaggio degli effluenti di allevamento utilizzati.

Al momento della compilazione della domanda dovrà essere indicato il CUAA dell'azienda che cede gli effluenti zootecnici, nonché il comune in cui è ubicata la relativa vasca di stoccaggio.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata con la domanda di pagamento:

- può ridursi di una **quota massima pari al 15%** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione (domanda di sostegno), purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".
- può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno.

##### **Colture ammesse a premio**

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

##### **Altre condizioni di ammissibilità**

È ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

#### **8.9.5 DOCUMENTAZIONE**

### **8.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

### **8.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Ferma restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA<sup>24</sup>, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente al bando di misura 10 del PSR 2014-2022". Tali fatture dovranno riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati
- **registrazioni** relative alle operazioni di fertirrigazione.

---

<sup>24</sup> Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

## **8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

### **8.10.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

Con questa operazione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte a un Libro genealogico<sup>25</sup>.

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate a essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

### **8.10.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande con impegni attivati negli anni precedenti al 2022.

#### **8.10.2.1 Descrizione degli impegni principali**

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

- A. Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla stessa razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.
- B. Durante il periodo di impegno le Unità di bestiame (UB) richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi; pertanto, in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**
- C. Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.
- D. Allevare nell'ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare, anche se non richiedibili a premio nello stesso territorio. Tale principio è valido anche qualora l'azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata a una razza.

#### **8.10.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

---

<sup>25</sup> In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni della:

- Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" in parola
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022

Analogamente, è combinabile con TUTTI gli interventi SRA del PSP 2023-2027

### **8.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**

È concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

<b>Tipo animale</b>	<b>Unità Bestiame (UB)</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

### **8.10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative all'allevamento e agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

#### **8.10.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.  
Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune, dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.
- Essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2024.

- Essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2024.

#### **8.10.4.2 Condizioni relative all'allevamento e agli animali**

Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio";
- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2024.
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2024**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini**.

#### **Ampliamenti**

Per questa operazione non si applicano le limitazioni agli ampliamenti; pertanto, è possibile aumentare le UB richieste a premio durante l'intero periodo di impegno.

### **8.10.5 DOCUMENTAZIONE**

#### **8.10.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG");

#### **8.10.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

#### **DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA**

I capi oggetto di impegno per l'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono" non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

## **8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

### **8.11.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

Con l'operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate nell'allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna costituzione, più produttive e redditizie.

L'intervento è pertanto volto a incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l'incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.

### **8.11.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE**

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande con impegni attivati a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande con impegni attivati negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

L'operazione è composta da due interventi:

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

#### **8.11.2.1 Descrizione degli impegni principali**

##### **Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione**

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione" sono i seguenti:

- A. coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale** – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio"
- B. essere in possesso della certificazione di conformità del materiale di propagazione**, conforme alla vigente normativa sementiera, per ogni varietà da conservazione coltivata e per **ogni anno in cui si acquista** materiale di propagazione
- C. Effettuare**, in caso di auto moltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l'analisi per la **valutazione delle caratteristiche originarie** (omogeneità e stabilità) della varietà (certificazione di conformità), che attesti il mantenimento delle caratteristiche originarie nel materiale auto moltiplicato.

La certificazione di conformità deve essere effettuata **al primo e al terzo anno** di impegno presso gli Enti preposti.

Negli anni in cui il beneficiario effettua l'auto moltiplicazione dovrà selezionare l'apposito campo in fase di presentazione della domanda.

##### **Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono**

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 Intervento 2 - "Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono" sono i seguenti:

- A. coltivare le varietà di vite riportate nell'allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" storicamente presenti nel territorio lombardo, rispondenti per conformità genetica e qualifica sanitaria alla normativa vigente

Nel caso di impianti esistenti fa fede la certificazione di identità varietale o la denuncia di impianto allo schedario viticolo

- B. impiegare, in caso di impianti ex novo di vite, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale e rispondente alla normativa sanitaria vigente.

La certificazione di identità varietale è rilasciata dai centri di pre-moltiplicazione del materiale di propagazione.

#### 8.11.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.12, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027  
L'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" è combinabile solo con l'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate".

#### 8.11.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.12 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA06
- intervento SRA08
- intervento SRA10

#### 8.11.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale, differenziato per intervento e per coltura, pari a:

<b>Intervento 1</b>	<b>Indennizzo (€/ha)</b>
Cipolla Rossa di Breme	155
Zucca Cappello da prete mantovana	192
Mais spinato di Gandino	175
<b>Intervento 2</b>	<b>Indennizzo (€/ha)</b>
Vite (varietà: Gropello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera)	900

#### **8.11.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

##### **8.11.4.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, come risultante dall'anagrafe tributaria.

##### **8.11.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

###### **Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell'allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

###### **Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** oggetto d'impegno deve essere pari a **2.500 mq**; tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree.

Durante il periodo d'impegno:

- La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

###### **Colture ammesse a premio**

Sono ammissibili a pagamento le varietà vegetali agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà da conservazione e le varietà di vite iscritte al registro nazionale varietale storicamente coltivate sul territorio lombardo.

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione delle varietà sottoindicate, identificate con appositi codici coltura:

###### **Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione**

Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del prete mantovana, Mais Spinato di Gandino.

## **Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono**

Varietà di vite: Gropello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

### **8.11.5 DOCUMENTAZIONE**

#### **8.11.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, qualora non si ricorra all'auto moltiplicazione aziendale, è necessario allegare:

Per Intervento 1 - Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione:

Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione conformità materiale vegetale").

#### **8.11.5.2 Documentazione da conservare in azienda**

Durante il periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

- Certificazione di conformità del materiale di propagazione per ogni varietà coltivata (da prodursi ogni anno qualora non si ricorra all'auto moltiplicazione aziendale).

Per intervento 2 - Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato.

## 9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

### 9.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno a condizione che la durata residua degli impegni sia **pari ad almeno 3 anni**.

Pertanto, dal 2024 non sono consentiti ampliamenti per nessuna operazione legata alla superficie.

Sono, invece, sempre possibili gli ampliamenti delle UB richieste a premio per l'operazione 10.1.11.

Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

### 9.2 Scadenza degli impegni di operazione in caso di cambio beneficiario per operazioni attivate prima del 2022

Se nel corso degli impegni si verificasse un cambio beneficiario ai sensi dell'art.8 del reg. UE n. 809/2014, la scadenza dell'impegno del subentrante per l'operazione interessata è regolata come di seguito riportato.

Il cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni sulla stessa operazione è consentito **solo se si tratta di operazioni che hanno la stessa durata**. Ad esempio, è possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno in corso impegni della durata di tre anni sull'operazione 10.1.XX, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni sull'operazione 10.1.XX e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni sulla stessa operazione.

La procedura del cambio del beneficiario non può essere attivata per trasferire l'impegno di una data operazione della misura 10 in un analogo intervento SRA del PSP 2023-2027 (es. op. 10.1.04 con SRA 03).

**TABELLA 1 - MISURA 10 TUTTE LE OPERAZIONI TRANNE 10.1.03**

	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE	SUBENTRANTE HA GIÀ IMPEGNO IN CORSO SU OPERAZIONE OGGETTO DI CAMBIO	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI OGGETTO DI CAMBIO DEL BENEFICIARIO	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO DEL SUBENTRANTE
<b>Caso 1</b>	2019	2024	2019	SI/NO	SI	2024	2024
<b>Caso 2</b>	2019	2024	2020	NO	NO	2024	-
<b>Caso 3</b>	2019	2024	2020	NO	SI	2024	2025
<b>Caso 4</b>	2019	2024	2020	SI	SI	2024	2025
<b>Caso 5</b>	2020	2025	2019	SI	SI	2025	2024

<b>TABELLA 2 – MISURA 10 OP. 10.1.03 - IMPEGNO NON FISSO SU STESSA PARTICELLA</b>							
	ANNO INIZIO IMPEGNO CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE	SUBENTRANTE HA GIÀ IMPEGNO IN CORSO SU OPERAZIONE 10.1.03	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI OGGETTO DI CAMBIO DEL BENEFICIARIO	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE
<b>Caso 1</b>	2019	2024	2019	SI/NO	SI	2024	2024
<b>Caso 2</b>	2019	2024	2020	NO	NO	2024	-
<b>Caso 3</b>	2019	2024	2020	NO	SI	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Caso 4</b>	2019	2024	2020	SI	SI	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>Caso 5</b>	2020	2025	2019	SI	SI	<b>2024</b>	<b>2024</b>

**A) Per tutte le operazioni a esclusione dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" (TABELLA 1)**

**CASO 1** - Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

**CASO 2** - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario e NON AGGIUNGE superfici a quelle trasferite, l'impegno scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione.

**CASO 3** - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario e AGGIUNGE nuove superfici a quelle trasferite:

- l'impegno sulle superfici trasferite scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione
- l'impegno sulle superfici aggiunte ex novo mantiene la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

**CASI 4 e 5**

Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, ma iniziato in anni diversi, le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

- a) le superfici acquisite con cambio beneficiario mantengono la propria scadenza di impegno in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione

- b) le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante (indipendentemente dall'anno in cui si perfeziona la procedura di cambio beneficiario) mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante in cui compare per la prima volta l'operazione.

### **B) Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" (TABELLA 2)**

**CASO 1** - Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente, sia quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

Diversamente qualora l'anno di inizio impegno dell'operazione del cedente e del subentrante **NON COINCIDA**, le scadenze di impegno **per il subentrante** differiscono come segue:

**CASI 2 E 3** - qualora il subentrante **non** abbia già in corso un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, quindi l'anno di domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" corrisponda all'anno di inizio impegno del subentrante, l'anno di fine impegno dell'operazione oggetto di cambio beneficiario coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **cedente**, determinato con riferimento alla domanda in cui lo stesso ha richiesto per la prima volta l'operazione oggetto di cambio beneficiario.

Tale regola è valida sia nel caso in cui il subentrante aggiunga o meno nuove superfici a quelle trasferite.

**CASI 4 E 5** - qualora il subentrante **abbia già in corso** un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, iniziato prima o dopo quello del cedente, l'anno di fine impegno dell'operazione coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **subentrante**, determinato con riferimento alla domanda in cui l'operazione compare per la prima volta.

### **9.3 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)**

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11 PSR 2014-2022.

### **9.4 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)**

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

### 10.1 Presentazione delle domande

Per l'anno **2024** i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1 possono presentare unicamente **domanda di pagamento (conferma)**.

I beneficiari della sottomisura 10.1 che intendono **presentare per il 2024 una domanda per un intervento SRA del PSP 2023-2027, devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

**Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).**

I dati indicati nelle domande di pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

### 10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.

**La domanda può essere presentata dal 5 aprile 2024 al 31 luglio 2024, entro le ore 24:00.**

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

#### Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **31 luglio 2024**, quindi, **entro il 26 agosto**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta **oltre il 26 agosto 2024** è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

### 10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità illustrate di seguito, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale. Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

### 10.4 Come presentare la domanda

#### 10.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2024, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- **Appezzamento:** una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- **Parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- **Parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- **Isole aziendali:** porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

~~Per potere utilizzare le superfici sotto impegno nell'operazione 10.1.01 al fine di soddisfare l'obbligo A della BCAA8, è necessario che nel PCG sia indicata una pratica di mantenimento "deroga BCAA8". Queste superfici dovranno poi essere inserite nella domanda nelle apposite sezioni delle superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno.~~

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, cosiddetto progetto "refresh" o controlli in loco. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo tramite il "refresh" ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere

gli eventuali errori presenti nel SIPA, sia riguardo all'estensione delle superfici, che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con decreto n. 7478 del 01/06/2021 e pubblicato sul BURL n. 23 del 07/06/2021.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

#### **10.4.2 Presentazione della domanda**

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza per la presentazione delle domande, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it) prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art. 21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi "speciali" previsti dall'operazione 10.1.01 **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

## **10.5 Modifiche alla domanda già presentata**

### **10.5.1 Domanda di modifica delle domande di pagamento presentate entro il 1° luglio 2024, ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) n. 809/2014**

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata. Per il 2024 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso **tra il 2 luglio e il 16 luglio**.

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

### **10.5.2 Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2024, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 17 luglio, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **dal 17 luglio sino al 26 luglio**.

Le domande di modifica pervenute **oltre il termine del 26 luglio sono irricevibili**.

### **10.5.3 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014)**

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di pagamento (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda. La domanda può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di pagamento può essere presentata fino alle 24:00 **del 6 settembre 2024**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

### **10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento a cui si intende subentrare.

Una stessa superficie o capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, **nell'ambito di ciascun iter di impegno pluriennale**. Ad es. una sola volta nell'ambito dell'iter di impegno dell'operazione 10.1.XX di sei anni e una sola volta nell'ambito dell'iter di impegno dell'operazione 10.1.XXE di tre anni.

Il cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni sulla stessa operazione è consentito **solo se si tratta di operazioni che hanno la stessa durata**. Ad esempio, è possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno in corso impegni della durata di tre anni sull'operazione 10.1.XX, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni sull'operazione 10.1.XX e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni sulla stessa operazione. La procedura del cambio del beneficiario **non può essere attivata** per trasferire l'impegno di una data operazione della misura 10 in un analogo intervento SRA del PSP 2023-2027 (es. op. 10.1.04 con SRA 03).

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. **2024**) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo **2024**), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il 10/11/anno N (es. 10/11/**2024**), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2025), la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. **2024**).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno **2024**.

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il 10 novembre dell'anno N (es. **2024**) con esito istruttorio positivo sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna N+1 (es. 2025).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di pagamento e le domande di pagamento tardive.

NB:

Qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l'operazione oggetto di cambio beneficiario;

- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno<sup>26</sup> non sono possibili ampliamenti per il subentrante (rif. Paragrafo 9).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)) sezione Bandi.

#### **10.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

**Tale richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.**

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'Organismo Pagatore Regionale.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta, che sostituisce la precedente.

Il beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese per anno di impegno.

#### **10.5.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

---

<sup>26</sup> L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente

- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile di Operazione, l'eventuale accoglimento della richiesta.

## **11. ISTRUTTORIA**

### **11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di pagamento compete all'Organismo Pagatore Regionale, che ne delega lo svolgimento agli organismi delegati (Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca).

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- La verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

## 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

## 13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

Prima della concessione dei contributi a favore degli enti gestori del territorio che non esercitano attività agricola, a cui si applica il regime "de minimis", il dirigente responsabile del procedimento OPR effettuerà, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, le verifiche propedeutiche e le registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti. Tale procedimento viene effettuato prima di ogni tranche di pagamento (anticipo, saldo). Dell'avvenuta registrazione della concessione nel suddetto Registro viene dato atto nei provvedimenti di liquidazione specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande con istruttoria di ammissibilità positiva OPR effettua il pagamento di un anticipo dopo i controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2024.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, **a partire dal 1° dicembre 2024**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

### 14.1 Controlli

Le domande sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato

provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

## **14.2 Estrazione del campione per i controlli**

### **14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni**

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 8;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

### **14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità**

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

## **14.3 Esito dei controlli**

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica **di irregolarità e alle loro conseguenze** sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda **all'Allegato L del bando 2023** (approvato con decreto 4820/2023), inerente **le riduzioni ed esclusioni** dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna **2024**.

## **15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

## **16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**

### **16.1 INDICATORI**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

### **16.2 CUSTOMER SATISFACTION**

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## **17. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### **17.1 Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **17.2 Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## **18. SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

## **19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I.

## **20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)**

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il <b>31 luglio 2024</b>
<b>Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014</b>	<b>dal 1° agosto al 26 agosto 2024</b>
<b>Presentazione della domanda di modifica delle domande di pagamento presentate entro il 31 luglio 2024, ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>dal 2 luglio al 16 luglio 2024</b>
<b>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>dal 17 luglio al 26 luglio 2024</b>
<b>Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014</b>	<b>Entro il 6 settembre 2024</b>
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

## 21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato H).

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>].

### 21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile delle operazioni: Elena Brugna

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: [maria\\_novella\\_bruno@regione.lombardia.it](mailto:maria_novella_bruno@regione.lombardia.it)

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151 - Email: [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it)

## Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna\_capurso@regione.lombardia.it

## **22 Riferimenti normativi**

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>27</sup> alla base del bando:

- Titolo III, Capo I, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” e Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”

---

<sup>27</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss.mm.ii
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2023) 8612 final del 4.12.2023 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis.
- DM MIPAAF del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DM MIPAAF 2588 del 20 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” e ss.mm.ii
- DGR n. XI/5836 del 29 dicembre 2021 “Linee guida per l’attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, e il successivo aggiornamento tecnico approvato con DDS 24/01/2023 n. 679.
- Decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente a oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all’operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»».
- Decreto 4820 del 31/03/2023 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – approvazione del bando 2023 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” e, in particolare, l’allegato L “Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi”
- Decreto n. 3286 del 27/02/2024 “Approvazione dei disciplinari di produzione integrata della Lombardia per l’anno 2024”.
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

- DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto Pac 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2024: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.
- DM MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024."

## 23 GLOSSARIO

**APPEZZAMENTO** = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatorie

**CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA**: condizionalità introdotta nella PAC 2023-2027 che include nuove norme rispetto alla programmazione 2014-2022

**CRA – MAC**: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

**CRA – ORL**: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

**CRS/CNS**: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

**DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale)**: domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

**DOMANDA DI PAGAMENTO**: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

**GIS**: Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

**GPS**: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

**IMPRENDITORE AGRICOLO**: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse..."

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

**PARCELLA** = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.

P.C.G.	Piano Colturale Grafico
PEC:	Posta elettronica certificata
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PO:	Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
PSP:	Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE:	Regolamento della Unione Europea
SAU:	Superficie Agricola Utilizzata
S.O.I.:	superficie oggetto di impegno
Sis.Co:	Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
SOCIETÀ AGRICOLE:	art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. <i>omissis</i>
SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE:	Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
s.m.i:	Successive modiche e integrazioni
SRA:	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
SRB:	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
UB:	Unità di Bestiame
ZVN:	Zone Vulnerabili ai Nitrati
NZVN:	Zone non vulnerabili ai nitrati

## ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.
- ALLEGATO B IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIÙ OPERAZIONI/MISURE.
- ALLEGATO C RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA.
- ALLEGATO D ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.
- ALLEGATO E ELENCO DELLE VARIETÀ VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.
- ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI-CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
- ALLEGATO G MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
- ALLEGATO H SCHEDA DI SINTESI
- ALLEGATO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

# ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

## CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

### Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013:

I beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell’ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La condizionalità è quindi costituita dall’insieme degli obblighi previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Per l’anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” così come declinati a livello regionale dall’Allegato 2 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 e successive modifiche.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 settori e 9 temi principali** così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
--	---	--------	---

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5 <sup>1</sup>
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7 <sup>2</sup>
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5 <sup>3</sup>
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

<sup>1</sup> La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

<sup>2</sup> Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

<sup>3</sup> Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

## Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata:

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, si dispone che:

a) ai beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB) si applicano sia i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, sia le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati sia dai controlli della condizionalità rafforzata, sia da quelli della condizionalità ai sensi del Reg (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

La condizionalità rafforzata è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e successive modifiche.

Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità rafforzata sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 e successive modifiche, così come declinati a livello regionale dall'Allegato 1 della DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 e successive modifiche.

**CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7(*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
--	--	--------	---

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(\*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

## IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

### **Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013:**

I beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Tra gli impegni di Condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

### **OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE**

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
-----------------------	--------------------------------------

<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero deitratamenti stessi;</li> <li>• obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura;</li> <li>• obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari</li> </ul>	<p><b>CGO10: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretto impegno dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;</li> <li>• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;</li> <li>• possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.</li> </ul>
<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura</li> <li>• supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione: effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.</li> </ul>	<p><b>CGO1: Impegni di riferimento in ZVN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale;</li> <li>• divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti;</li> <li>• rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)</li> </ul>
<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in</li> </ul>	<p><b>BCAA2: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</li> </ul>
<p>relazione alle proprie esigenze aziendali e alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimi da registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento.</p>	
<p><b>B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</li> </ul>	<p>NESSUNO</p>
<p><b>E - inerbimento nell'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata:</b></p> <p>mantenere inerbite l'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata.</p>	<p><b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> <li>• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.</li> </ul>
<p><b>G - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm</li> </ul>	<p><b>BCAA2: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati</li> </ul>	<p><b>BCAA5: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.</li> </ul>
<p><b>H - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.</li> </ul>	<p><b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> <li>• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.</li> </ul>

## OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale</b></p>	<p><b>CGO10: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;</li> <li>• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;</li> <li>• possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.</li> </ul>

## OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta.</b> A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.</p>	<p><b>BCAA5 - Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.</li> </ul>
<p><b>B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione</b></p>	<p><b>BCAA1 - Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali.</li> </ul> <p>Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.</p>
<p><b>C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio</b></p>	<p><b>BCAA6 - Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ul>
<p><b>D - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm</li> </ul>	<p><b>BCAA2: Impegni di riferimento</b> rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati</li> </ul>	<p><b>BCAA5: Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.</li> </ul>
<p><b>E - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.</li> </ul>	<p><b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> <li>• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.</li> </ul>

## OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>INTERVENTO 1 - SEMINA SU SODO</b> <b>IMPEGNI A, B e C</b> Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali</p>	<p><b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> <li>• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.</li> </ul>

	<b>BCAA6 - Impegni di riferimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ul>
<b>INTERVENTO 2 - MINIMA LAVORAZIONE</b> <b>IMPEGNI A, B e C</b> Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali	<b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> </ul> divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre. <b>BCAA6 - Impegni di riferimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ul>
<b>IMPEGNO F -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualità successiva.</li> </ul>	<b>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;</li> <li>• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di dissecanti prima della semina della coltura principale (legato alla realizzazione di una cover crop)</li> </ul>	<b>CGO10 Impegni di riferimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;</li> <li>• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;</li> <li>• possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.</li> </ul>

#### OPERAZIONE 10.1.06 MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
Eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature.	<b>BCAA7: Impegni di riferimento</b> - divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive e arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

#### OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
Mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva, prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	<b>BCAA7: Impegni di riferimento</b> - divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive e arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

#### OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<b>A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore.</b> <b>Asportazione della vegetazione tagliata</b>	<b>BCAA6 Impegni di riferimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ul> <b>CGO2 - Impegni di riferimento</b> nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1° marzo al 10 agosto, salvo

	<p>diversa prescrizione del Piano di Gestione.</p> <p><b>CG03 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.</li> </ul>
--	---

### OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>B</b> - effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, e asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci</p>	<p><b>BCAA6 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ul> <p><b>CG02 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.</li> </ul> <p><b>CG03 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.</li> </ul>	<p><b>CG02 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.</li> </ul> <p><b>CG03 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.</li> </ul>
<p><b>C</b> - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive e arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa</p>	<p><b>BCAA7 Impegni di riferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>divieto di estirpo delle specie arbustive e arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.</li> </ul>

### OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>A</b> - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS</p>	<p><b>CG01 Impegni di riferimento in ZVN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a.</li> </ul>
<p><b>C</b> - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica</p>	<p><b>CG01 Impegni di riferimento in ZVN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.</li> </ul>

### OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
<p><b>B</b> - Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.</p>	<p><b>CG07 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto all'arealtà aziendale e identificazione corretta dei capi.</li> </ul>
	<p><b>CG08 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto all'arealtà aziendale e identificazione corretta dei capi.</li> </ul>

**OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA
INTERVENTO 1 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE	NESSUNO
INTERVENTO 2 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' DI VITE E FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	NESSUNO

## IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

### Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata:

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, si dispone che:

a) ai beneficiari del bando 2024 della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB) si applicano sia i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, sia le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati sia dai controlli della condizionalità rafforzata, sia da quelli della condizionalità ai sensi del Reg (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Tra gli impegni di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità rafforzata".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità rafforzata.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

### OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<p><b>A - rispetto dei disciplinari di produzione integrata volontaria (avvicendamento)</b> I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno delle medesime sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche</p>	<p><b>BCAA 7</b> rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).</p>
<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti stessi;</li> <li>• obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura;</li> <li>• obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari</li> </ul>	<p><b>CGO 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretto impegno dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;</li> <li>• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;</li> </ul>
<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura</li> <li>• supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione: effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.</li> </ul>	<p><b>CGO 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale;</li> <li>• divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti;</li> <li>• rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti</li> </ul>
<p><b>A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in relazione alle proprie esigenze aziendali e alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimi da registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento.</li> </ul>	<p><b>CGO 1</b> rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p>

<p><b>B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di una certificazione (volontaria) di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</li> </ul>	<p><b>CGO 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.</li> <li>• controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico</li> </ul>
<p><b>E - inerbimento nell'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenere inerbita l'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata.</li> </ul>	<p><b>BCAA 6</b></p> <p>mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo</p>
<p><b>F. - non utilizzare fanghi di depurazione né gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.</b></p>	<p><b>CGO 1</b></p> <p>Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione</p> <p><b>CGO 2</b></p> <p>Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.</p>
<p><b>G - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm</li> </ul>	<p><b>CGO 1</b></p> <p>rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p>
<p><b>H - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.</li> </ul>	<p><b>BCAA 6</b></p> <p>assicurare la copertura vegetale o in alternativa lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco</p>

## OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<p><b>A - Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera per almeno 3 anni consecutivi su tutta la superficie oggetto d'impegno nell'arco della durata di 6 anni; non è consentito coltivare il mais sulla stessa superficie in anni consecutivi</b></p>	<p><b>BCAA 7</b></p> <p>rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).</p>
<p><b>B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale</b></p>	<p><b>CGO 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</li> <li>• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi</li> </ul>
<p><b>C - Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione</b></p>	<p><b>CGO 1</b></p> <p>Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art.</p>

	<p>22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione</p> <p><b>CGO 2</b> Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.</p>
--	---

### OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<p><b>C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine difebbraio</b></p>	<p><b>BCAA 3</b> divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.</p>
<p><b>D - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm</li> </ul>	<p><b>CGO 1</b> rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p>
<p><b>E - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.</li> </ul>	<p><b>BCAA 6</b> assicurare la copertura vegetale o in alternativa lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco</p>

### OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<p><b>INTERVENTO 1 - SEMINA SU SODO</b></p> <p><b>IMPEGNO A</b> Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding)</p>	<p><b>BCAA 5</b> in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, si applica, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p>
<p><b>IMPEGNO B</b> Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno</p>	<p><b>BCAA 5</b> in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, si applica, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p>
<p><b>IMPEGNO C</b> Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica</p>	<p><b>BCAA 6</b> assicurare la copertura vegetale o in alternativa lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.</p> <p><b>BCAA 3</b> divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p>
<p><b>IMPEGNO D</b> Non utilizzare fanghi di depurazione</p>	<p><b>CGO 1</b> Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione</p> <p><b>CGO 2</b> Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.</p>

<p><b>INTERVENTO 2 - MINIMA LAVORAZIONE</b></p> <p><b>IMPEGNO A</b></p> <p>Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm</p>	<p><b>BCAA 5</b></p> <p>in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, si applica, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p>
<p><b>IMPEGNO B</b></p> <p>Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno</p>	<p><b>BCAA 5</b></p> <p>in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, si applica, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p>
<p><b>IMPEGNO C</b></p> <p>Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica</p>	<p><b>BCAA 6</b></p> <p>assicurare la copertura vegetale o in alternativa lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.</p> <p><b>BCAA 3</b></p> <p>divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p>
<p><b>IMPEGNO D</b></p> <p>Non utilizzare fanghi di depurazione</p>	<p><b>CGO 1</b></p> <p>Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione</p> <p><b>CGO 2</b></p> <p>Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.</p>
<p><b>IMPEGNO F -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualità successiva.</li> </ul>	<p><b>BCAA 6</b></p> <p>assicurare la copertura vegetale o in alternativa lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di disseccanti prima della semina della coltura principale</b> (legato alla realizzazione di una cover crop)</li> </ul>	<p><b>CGO 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</li> <li>tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi</li> </ul>

**OPERAZIONE 10.1.06 MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCAE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02**

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
-----------------------	---

Eeguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature.	<b>BCAA 8</b> divieto di potatura di alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto.
---	--

### OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva, prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	<b>BCAA 8</b> divieto di potatura di alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto.

### OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<b>A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore.</b> Asportazione della vegetazione tagliata	<b>CGO 3</b> Nelle ZPS in aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione. <b>CGO 4</b> Nei SIC e nelle ZSC rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

### OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINaturalI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<b>B - Effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, e asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci</b>	<b>CGO 4</b> Nei SIC e nelle ZSC <ul style="list-style-type: none"> <li>rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.</li> <li>divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie</li> </ul>
<b>• In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.</b>	<b>CGO 4</b> Nei SIC e nelle ZSC rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione relativi alle tempistiche e alle modalità di pascolamento.
<b>C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive e arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa</b>	<b>BCAA 8</b> divieto di potatura di alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto

### OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
<b>A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS</b>	<b>CGO 2</b> Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici.
<b>B. non utilizzare fanghi di depurazione</b>	<b>CGO 1</b> Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione <b>CGO 2</b> Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	CGO 2 Rispetto degli obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.
--	--

### **OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

Nessun impegno pertinente di condizionalità rafforzata

### **OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

Nessun impegno pertinente di condizionalità rafforzata

## **CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE**

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

**Gli impegni della Misura 10 – Sottomisura 10.1 vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione** mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc).

**In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.**

## **REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

### **A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 e s.m.i. e riportate nel CGO 1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i.

Sui terreni ricadenti **in ZNVN** l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti **di seguito descritti**:

- a) adempimenti amministrativi;
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

#### **a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la

“Procedura nitrati” presente sul sistema informatizzato Sis.Co.

3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
  - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
  - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### **IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
  - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
  - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
  - c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto “al campo” deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto “al campo” è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 a eccezione dei capitoli 3 “Divieti di utilizzazione agronomica”, 4.1 “Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, 4.4 “Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento”, 4.5 “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)”.

### **IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
  - a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
  - b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
  - c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
  - d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)**

l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

- a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

#### **L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:**

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
  - a) Comunicazione nitrati;
  - b) documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano colturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
  - c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture distoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
  - d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
  - e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
  - f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione<sup>4</sup>;
  - g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
  - h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione "Repository" di Sis.Co.

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

#### **Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato**

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1, dell'allegato A della DGR 3001/2020, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:

---

<sup>4</sup> Ai sensi del capitolo 2.3.1 "La Relazione tecnica" delle Linee guida

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020, non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi della DGR 3001/2020 e il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n.XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- redazione del PUA;

#### **VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzii non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

**Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.**

Per l'anno 2024 il riferimento è il decreto n. 20848 del 28 dicembre 2023 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2024 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

#### **b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI**

##### **b.1) Stoccaggio dei LETAMI**

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per

l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

#### **b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

#### **b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

#### **b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali a essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
  - b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II<sup>a</sup> capo II<sup>a</sup> Art. 94 del d.lgs. 152/06;
  - e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane<sup>5</sup> e collinari<sup>6</sup>) dal limite dei centri abitati;
  - f. a 50 metri dalle case sparse.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti a epizootie, lotte obbligatorie ecc.
  6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
  7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
  8. I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.
  9. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

## **b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI**

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 "stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito

<sup>5</sup> Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>6</sup> Individuate con codice ISTAT

in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

### ***b.2.1) Dimensione dei contenitori***

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali a essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali a esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali a essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
  - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;
  - c. 90 giorni - per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.
3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (a esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

### ***b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili***

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

### ***b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore***

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna

delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

#### **b.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti**

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

### **c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI**

#### **c.1) DIVIETI TEMPORALI**

##### **c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale**

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

**A.** 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:

- prato stabile o prato permanente;
- erbaio autunno vernino;
- cereale autunno vernino;
- cover crop (a sovescio primaverile);
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
- colture arboree con inerbimento permanente;
- terreni con residui colturali;
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre e il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

**B.** 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali a essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2023/2024 il provvedimento in vigore è il decreto n. 16956 del 31 ottobre 2023 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2024/2025 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2024.

### **c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti**

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia<sup>7</sup> e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## **c.2) DIVIETI SPAZIALI**

### **c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali a esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietato entro:
  - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
  - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
  - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati è vietato anche:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale;
  - b) nei boschi, a esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  - e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
  - f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

---

<sup>7</sup> Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

5. L'utilizzo dei fertilizzanti<sup>8</sup> è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

### **C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali a essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
  - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
  - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale;
  - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
  - c) nei boschi, a esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
  - g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana<sup>9</sup> e collinare<sup>10</sup>) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
  - h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

---

<sup>8</sup> Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

<sup>9</sup> Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>10</sup> Individuata con codice ISTAT

- k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
  - l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)<sup>11</sup>
  - m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).
5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
  - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte a evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi inpreparatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore a un ettaro;
  - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore a un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
    - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
    - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
    - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

### **c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO**

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

### **c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE**

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui

---

<sup>11</sup> Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
  - b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
  - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
  - d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina e il raccolto;
  - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
  - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - i) interessati da boschi naturali;
  - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
  - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali e i canali arginati;
  - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
  - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  - r) territorialmente localizzati in comuni<sup>12</sup> in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

#### **d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**

---

<sup>12</sup> Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel decreto n. 16953 del 31/10/2023 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 – Anno campagna 2023 – 2024".

#### **d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento e i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co..
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
  - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
  - b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

#### **d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.**

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati e che sono implementati all'interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

#### **d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO**

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato

che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.

3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.)

## **B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT**

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.  
L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.  
Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.  
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:  
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
  - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi

idrici,

- il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal D.D.S. n. 679 del 24 gennaio 2023 "*DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000*", riportate nella seguente tabella

### Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
<b>Bentazone</b>	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
<b>Glyphosate - AMPA</b>	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono a interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
<b>Metolachlor S-Metolachlor</b>	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato D.D.S. n. 679 del 24 gennaio 2023, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella
  - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
  - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
  - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
  - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.